


LE NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO



di GIANLUIGI MORLINI


Comitato Direttivo

Scuola Superiore della Magistratura...
e sempre ex Giudice Tribunale di Ivrea!!

Ivrea, 17 marzo 2017

LA SCALA DEL RAGIONAMENTO

- a) Una premessa.
- b) Le novità a Sezioni Unite.
- c) La novità a Sezioni Semplici.
- d) Le conferme a Sezioni Semplici.
- e) La Corte Costituzionale.



a) UNA PREMESSA

Da oramai diversi anni, il settore della giustizia civile è considerato, per i suoi ritardi, uno dei principali mali del Paese.

Secondo la Banca d'Italia, l'inefficienza della giustizia civile ha il costo di un punto di PIL annuo.

Molte condanne CEDU per violazione dell'articolo 6 del Trattato.

Avvertimento del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa che la situazione costituisce un *“grave pericolo per il rispetto dello Stato di diritto”*.



I dati (drammatici):

- Cause Pinto in aumento costante, e le 40 mila promosse sono davvero solo una parte delle possibili;
- Siamo al procedimento per Pinto *ter!*;
- Condanne in aumento esponenziale: in tutto sono stati pagati oltre 500 milioni;
- Più di 1.000 sentenze di ottemperanza per mancato pagamento da parte del Ministero e più di 1.000 ricorsi a CEDU per lamentare ritardato pagamento.



Tuttavia (volendo vedere il bicchiere mezzo pieno):

- Cause civili pendenti a giugno 2016: 3.886.285 (di cui 1,5 milioni civile ordinario) sempre tante, ma in costante diminuzione perché erano 6 milioni nel 2009.
- Durata media procedimenti in primo grado: da 547 giorni del 2012 a 367 del 2016, variando però da 118 a 1193 a seconda dei tribunali;
- Cause a rischio Pinto sono scese a 450 mila, rispetto alle 835 mila di due anni fa.
- Nuove cause annue: 3,5 milioni nel 2015, ancora tante ma in costante e netta flessione.
- Secondo posto in Europa per tasso litigiosità, ma anche di produttività, dietro la Russia, per il CEPEJ (Commissione Europea per l'efficienza della giustizia, costituita in seno al Consiglio d'Europa).
- La Banca Mondiale, nell'annuale rapporto *doing business*, ci pone nel 2016 al 111° posto su 189 per la funzionalità del processo civile: dato sconcertante, ma migliore di oltre 40 posizioni rispetto al 156° su 181 di quattro anni fa.

E' difficile ricercare un filo conduttore tra le 30 mila sentenze civili annue della Cassazione, ma se un filo c'è, esso va forse ricercato nel tentativo di garantire la ragionevole durata del processo. Ed in particolare:

- sul presupposto che la ragionevole durata manca perché il singolo processo dura troppo, si è inciso sul singolo processo (ad es: non contestazione, principio della ragione più liquida, rilevazione officiosa delle eccezioni e del giudicato);
- sul presupposto che la ragionevole durata manca perché i processi sono troppi, si è colpita la proliferazione dei processi (ad es: divieto di abuso del processo, condanna per lite temeraria, rigetto dei formalismi che impongono la riproposizione della domanda in altro processo).

b) LE NOVITÀ A SEZIONI UNITE

1) Cass. Sez Un. 9/12/2015 n. 24822

Componendo un contrasto, si è statuito che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario (cfr. Corte Cost. n. 477/2002 e novellato art. 149/3 cpc), sancita con riguardo agli atti processuali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica (nel caso: citazione che interrompe la prescrizione dell'azione revocatoria ex artt. 2903 e 2943 c.c.), mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario.

2) Cass. Sez. Un. 22/12/2015 n. 25767

Sempre risolvendo un contrasto, in tema di responsabilità medica per nascita indesiderata, è stato affermato che la madre è onerata dalla prova controfattuale della volontà abortiva, ma può assolvere l'onere mediante presunzioni semplici; e che il nato con disabilità non è legittimato ad agire per il danno da 'vita ingiusta', poiché l'ordinamento ignora il 'diritto a non nascere se non sano' (il persistente contrasto all'interno dello stesso Supremo Collegio è acclarato dal fatto che l'estensore Bernabei è diverso dal relatore Spirito).



3) Cass. Sez. Un. 16/2/2016 n. 2951

Si è ritenuto rispetto alla titolarità attiva o passiva del rapporto controverso (che è altro rispetto alla legittimazione ad agire o resistere, la quale è eccepibile in ogni grado e rilevabile d'ufficio), che: a) è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, la non contestazione o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione; b) la carenza è rilevabile di ufficio se risultante dagli atti di causa; c) le contestazioni di controparte hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.

4) Cass. Sez. Un. 14/3/2016 n. 4909

La procura alle liti conferita in termini ampi e comprensivi (nella specie, “*con ogni facoltà*”) è idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le necessarie iniziative per la tutela dell’interesse della parte assistita, ivi inclusa la chiamata del terzo a garanzia cd. impropria.



5) Cass. Sez. Un. 15/7/2016 n. 14594

In caso di notifica di atti processuali (nel caso, appello) non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. (30 gg), salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.



6) Cass. Sez. Un. 22/9/2016 n. 18569

Con una pronuncia finalizzata a risolvere il contrasto sul rapporto tra data di deposito e di pubblicazione della sentenza (per la «*sciagurata consuetudine di apporre doppia data alle sentenze*», non prevista all'articolo 133 cpc) e sulla conseguente decorrenza del termine lungo per impugnare, si è ritenuto che deposito e pubblicazione coincidono e si realizzano nel momento in cui si ha l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico con attribuzione del numero identificativo e conseguente possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza e richiederne copia: da tale momento la sentenza esiste e comincia a decorrere il termine per l'impugnazione.

7) Cass. Sez. Un. 16/2/2017 n. 4090

Si riduce la portata applicativa del divieto di abuso del processo per frazionamento del credito, statuendo che tale divieto rileva solo nel caso di unico rapporto obbligatorio, e non anche in caso di pluralità di crediti riferibili ad unico rapporto di durata.

Tuttavia, se i diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, sono anche inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.

La sanzione relativa al divieto di abuso è la improponibilità di tutte le domande successive alla prima.

c) LE NOVITÀ A SEZIONI SEMPLICI

1) Cass. 12/5/2016 n. 9772

Vanno innanzitutto segnalati gli arresti in materia di processo telematico, laddove si è sancito che sono validi gli atti introduttivi depositati in via telematica tra il 30/6/2014 ed il 27/6/2015, cioè nel vigore della disciplina di cui all'art. 16 *bis* D.L. n. 179/2012 e sino all'entrata in vigore del D.L. n. 83/2015; e che basta la ricevuta di consegna del gestore di *e-mail* certificata del Ministero a dimostrare la presa di contatto (sentenza resa ex art. 363 comma 3 esprimendo un principio di diritto nell'interesse della legge, a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso).

2) Cass. Sez. Un. 18/4/2016 n. 7665

Anche per la notifica telematica vigono i principi generali di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c., relativi al raggiungimento dello scopo, ciò che esclude la nullità nel caso la notifica sia comunque giunta a conoscenza del destinatario (resa a sezioni unite perché in materia di giurisdizione).



Di assoluto rilievo è poi la parte motiva della sentenza, ove si ribadisce che, alla stregua dei principi generali e secondo la più recente giurisprudenza, la lesione delle norme processuali non è invocabile in sé e per sé, ma solo se alla violazione è connesso un effettivo pregiudizio, ciò che deve essere ricavato dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire.

Infatti, le norme processuali non tutelano in sé l'interesse all'astratta regolarità dell'attività processuale, ma assicurano piuttosto l'eliminazione di un pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza dell'*error in procedendo*.

Pertanto, la denuncia del vizio deve accompagnarsi alla deduzione delle facoltà difensive che sarebbero state esercitate in mancanza della violazione processuale.

Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del diritto di difesa o possa comportare pregiudizio per la decisione finale (cfr. la citata Cass. Sez. Un. 18/4/2016 n. 7665. Negli stessi termini anche la coeva Cass. n. 3432/2016, nonché le precedenti Cass. nn. 7086/2015, 26831/2014, 23162/2014, 18635/2011, 17436/2011, 6343/2011, 3024/2011, 4340/2010, 20811/2010, 24532/2009, SU 3758/2009, 19942/2008, 9169/2008)


3) Cass. 14/1/2016 n. 464

Il medesimo principio della nullità correlata solo al reale pregiudizio è poi stato applicato anche in tema di scelta del modello decisorio, chiarendo che l'adozione della trattazione scritta, in luogo di quella mista richiesta dalla parte, non è causa di nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio o di difesa, salvo che la parte dimostri una lesione concreta mediante l'indicazione degli aspetti che la discussione orale le avrebbe consentito di evidenziare ed approfondire, ad integrazione dei precedenti atti difensivi.



4) Cass. 11/3/2016 n. 4767

Parimenti, la mancata concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. non determina un vizio processuale e la conseguente nullità della sentenza, se non nei casi in cui sia conseguita in concreto una lesione del diritto di difesa della parte istante, la quale, a pena di inammissibilità dell'eccezione per difetto di interesse, deve allegare il pregiudizio derivato specificando come avrebbe modificato il *thema decidendum* o quali prove avrebbe dedotto.



E comunque, la stessa concessione dei termini *ex art. 183 comma 6 c.p.c.* nemmeno è obbligatoria, pur a fronte di richiesta delle parti, ben potendo il Giudice fissare direttamente udienza di precisazione delle conclusioni *ex art. 80-bis disp. att. c.p.c.*, evitando l'appendice scritta, ad esempio nei casi di sussistenza di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ovvero laddove la decisione sia immediatamente possibile in base alle allegazioni delle parti (sempre Cass. 11/3/2016 n. 4767).



5) Cass. 14/6/2016 n. 12142

Non è nulla la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, di altri atti processuali o di provvedimenti giudiziari, senza niente aggiungervi, qualora le ragioni della decisione risultino in modo chiaro: infatti, tale tecnica di redazione non può ritenersi di per sé sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti, né delle modalità espositive.




6) Cass. 10/3/2016 n. 4683

Ben lontano dall'idea di processo telematico, e connesso invece all'era oramai un po' romantica nella quale le sentenze si scrivevano a mano, è il caso relativo ad una decisione graficamente non intellegibile: la Corte ha statuito che la motivazione della sentenza è mancante non solo quando sia stata materialmente omessa o quando il testo scritto a mano sia assolutamente indecifrabile, ma anche quando la scarsa leggibilità renda necessario un processo interpretativo del testo con esito incerto.



7) Cass. 23/2/2016 n. 12387

Interessante è la decisione con la quale viene evidenziato che una sentenza d'appello la quale, riformando quella di primo grado, faccia perciò stesso sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso: pertanto, il *solvens*, al fine di munirsene, può attivare un autonomo giudizio, se non ha proposto la sua domanda in sede di gravame (la pronuncia ribadisce il principio in precedenza esplicitato da Cass. n. 9287/2012).



8) Cass. 19/1/2016 n. 783

Sempre in ambito processuale si è poi puntualizzato che nei rapporti tra giudizio ordinario ed arbitrale non è applicabile l'articolo 295 c.p.c., e pertanto non è dato al giudice ordinario sospendere il processo dinanzi a lui instaurato per pregiudizialità di una lite pendente dinanzi agli arbitri.



9) Cass. 29/2/2016 n. 4002 e 15/2/2007 n. 3993

Circa le spese di lite, va segnalato che le controversie per i compensi di avvocato, previste dell'art. 28 della L. n. 794 del 1942, come modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 150 del 2011, vanno sempre e comunque trattate nelle forme del rito sommario, previsto dall'art. 14 del citato decreto, anche nell'ipotesi che la domanda riguardi l'*an* della pretesa, e senza possibilità di trasformare il rito in ordinario o dichiarare l'inammissibilità della domanda.



10) Cass. 12/5/2016 n. 9695

L'avvocato ha l'obbligo di non consigliare azioni inutilmente gravose e di informare il cliente su caratteristiche e possibili esiti della controversia, sussistendo il dovere di dissuadere il cliente da azioni che siano manifestamente prive di fondamento.



11) Cass. 26/9/2016 n. 18782

Si è chiarito che non si ha abuso del processo per frazionamento della domanda, laddove due soggetti diversi subiscano danni derivanti da un unico fatto illecito: in tal caso l'azione unitaria per connessione *ex art. 103 c.p.c.* è una mera possibilità derivante dal litisconsorzio facoltativo, non già un obbligo.



12) Cass. 13/10/2016 n. 20630

Si è affermato che il danno da perdita di *chance* è alternativo rispetto al danno da lucro cessante futuro da perdita di reddito: se c'è l'uno non può esserci l'altro, e viceversa.

Pertanto, o la vittima dimostra di avere perso un reddito che verosimilmente avrebbe realizzato, ed allora spetterà il risarcimento da lucro cessante; ovvero la vittima non dà quella prova, ed allora le può spettare il risarcimento del danno da perdita di *chance*.



d) LE CONFERME A SEZIONI SEMPLICI

1) Cass. 3/5/2016 n. 8647

In materia processuale, si è ribadito che il principio di non contestazione *ex art. 115 c.p.c.* opera non solo nei confronti del convenuto, ma anche nei confronti dell'attore, onerando quest'ultimo di prendere posizione sulle circostanze fattuali dedotte dal convenuto.




2) Cass. 8/3/2016 n. 12413

Quanto alla condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., si conferma che trattasi di *“sanzione processuale che prescinde del tutto dall’esistenza di danni risarcibili”*; e che *“presuppone l’accertamento della malafede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile”* (principio, quest’ultimo, affermato per la prima volta da Cass. n. 21570/2012, e poi sempre reiterato: cfr. da ultimo Cass. n. 3376/2016 e Cass. n. 19285/2016).

3) Cass. 22/6/2016 n. 12962

Dando continuità ad un principio pacifico, si è confermato che l'Ufficio del Pubblico Ministero non può sostenere l'onere delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza, e neppure può essere destinatario di una pronuncia attributiva della rifusione delle spese quando risulti soccombente uno dei suoi contraddittori.



4) Cass. 25/5/2016 n. 10825

Confermando due consolidate enunciazioni, si è affermato che:

- Pur in assenza di una norma generale quale l'art. 189 c.p.p., anche nel processo civile sono ammissibili le prove atipiche, cioè non disciplinate dalla legge, con l'efficacia di argomenti di prova.
- La CTU, ove abbia natura percipiente e non deducente, può costituire vera e propria fonte oggettiva di prova, sia al fine di rilevare un fatto non percepibile nella sua intrinseca natura se non con cognizioni o strumentazioni tecniche; sia ove risulti di più efficace e funzionale l'accertamento condotto da un ausiliario dotato di specifiche cognizioni tecnico-scientifiche.

5) Cass. 20/5/2016 n. 10412

Ribadendo quanto già deciso a Sezioni Unite con la pronuncia n. 10864/2011 e poi sempre confermato, si è statuito che nel caso di più convenuti, i dieci giorni dalla notifica per la costituzione dell'attore *ex art. 165 c.p.c.* decorrono dalla prima notifica, non dall'ultima.



6) Cass. 12/4/2016 n. 7105

Reiterando un insegnamento già più volte espresso, si evidenzia che la contestazione ex art. 2719 c.c. della conformità dell'originale al documento prodotto in copia, non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali ad esempio *«impugna e contesta»*, ovvero *«contesta tutta la documentazione perché inammissibile e irrilevante»*, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica del documento che si intende contestare degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.



e) LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Corte Cost. 23/6/2016 n. 152

Sempre in materia di articolo 96 comma 3 c.p.c., si è rimarcata *la “funzione sanzionatoria” della norma nei confronti di quanti “abusando del proprio diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, contribuendo così ad aggravare il volume, già di per sé notoriamente eccessivo, del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti” con “offesa arrecata alla giurisdizione”.*

E si è rigettata la questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui pone la sanzione a favore di controparte e non dello Stato, essendo ciò spiegabile con l'obiettivo di assicurare una maggiore effettività, e quindi più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo della condanna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa più agevolmente di un soggetto pubblico provvedere alla riscossione.



2) Corte Cost. 30/5/2016 n. 120

Importante è l'arresto con il quale sono stati disattesi i dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. n. 115/2002, relativo al raddoppio del contributo unificato in caso di esito negativo dell'appello: si è infatti ritenuto che la norma risponda alla ragionevole *ratio* di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, ed è posta a parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione.



3) Corte Cost. 6/4/2016 n. 106 e 3/11/2016 n. 234

Con interpretative di rigetto è stato poi chiarito che, a seguito della riformulazione dell'articolo 170 D.P.R. n. 115/2002 da parte del D.Lgs. n. 150/2011, ed essendo stato abrogato il pregresso termine di 20 giorni per l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del CTU, il termine per l'impugnazione deve ritenersi di trenta giorni, in armonia con quanto disposto in via generale dall'art. 702 *quater* c.p.c. in tema di rito sommario di cognizione, e cioè del rito applicabile.



4) Corte Cost. 22/6/2016 n. 162

Di estremo interesse è poi la pronuncia con la quale sono stati disattesi i dubbi di legittimità costituzionale relativamente alla negoziazione assistita obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex art. 3 comma 1 D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014: la tutela garantita dall'art. 24 Cost. non comporta infatti l'assoluta immediatezza dell'esperimento del diritto di azione, e la brevità del termine entro cui la negoziazione va esperita non vanifica tale tutela, tanto più che il costo risulta nettamente inferiore a quello che l'interessato ha la possibilità di risparmiare evitando il giudizio. Vi è quindi un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di tutela del danneggiato e quella, di interesse generale che il differimento dell'accesso alla giurisdizione intende perseguire, di contenimento del contenzioso finalizzato a garantire la ragionevole durata delle liti, oggettivamente pregiudicata dal volume eccessivo delle stesse.

**GRAZIE
DELL'ATTENZIONE!!**



GIANLUIGI MORLINI

Comitato Direttivo
Scuola Superiore della Magistratura...
e sempre ex Giudice Tribunale di Ivrea!!